



Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile – Fallimentare

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

- | | | | |
|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 1) Dott.ssa | Rosangela | Viteritti | Presidente. |
| 2) Dott.ssa | Mariarosaria | Savaglio | Giudice |
| 3) Dott. | Giorgio | Previte | Giudice rel. |

-

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso con ricorso per omologazione di concordato preventivo ex art. 180 L.F.

da

“VALENTE PNEUMATICI S.R.L.” codice fiscale e partita IVA 02121400788, R.E.A. CS - 144197, con sede in San Pietro in Guarano (CS) 87047 alla contrada Padula Inferiore, in persona dell’amministratore unico quale legale rappresentante sig. Valente Mario, nato a Cosenza il 03/01/1957, rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Pierpaolo Giuseppe Galimi del Foro di Milano (cod. fisc. GLM PPL 78S14 D086R – pec pierpaolo.galimi@milano.pecavvocati.it) e Paolo Florio del Foro di Cosenza (cod. fisc. FLR PLA 79D06 D086W - pec paolo.florio@odcec.cs.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo STUDIO FLORIO in Cosenza, alla Via F. De Francesco n. 1, 87100, giusta procura speciale ex art. 83 c.p.c.;

1. Con ricorso ex art. 161 comma 6 L.F. depositato in data 17.3.2021 la società “Valente Pneumatici S.R.L.” ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva.

In data 19 marzo 2021 (23.3.2021) sono stati concessi i termini ex art. 161 VI l.f. (con nomina nella qualità di pre-commissario giudiziale dell’Avv. Valerie Stella De Caro) e, a seguito del deposito della proposta piena il 5.7.2021 la procedura di concordato è stata aperta con decreto di ammissione del 8 settembre 2021 (dep.14.9.2021).

La ricorrente ha, quindi, depositato nei termini assegnati (tenuto conto delle proroghe concesse) la somma minima ritenuta necessaria per far fronte alle spese della procedura, per come rideterminata con decreto del 27 ottobre 2021.

In ragione del permanere della emergenza epidemiologica da Covid-19, impattante sulla possibilità di tenere l’adunanza dei creditori in presenza, quest’ultima veniva svolta in data 15 dicembre 2021 con modalità cartolare, volta a tutelare l’incolumità pubblica.

In data 12 gennaio 2022 il Tribunale, preso atto del verbale di adunanza e dell'attestazione di cancelleria del giorno successivo redatto dal funzionario giudiziario e concernente le dichiarazioni di voto pervenute approvava il concordato proposto da Valente Pneumatici S.R.L. ai sensi degli artt. 177 e 180 L.F. e fissava udienza per l'omologa del concordato ai sensi dell'art. 180 l.f. per il giorno 16 febbraio 2022, onerando la società debitrice alla pubblicazione del provvedimento a norma dell'art. 17 L.F. e alla notifica al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti.

All'udienza di omologa del 16 febbraio 2022 il Tribunale, preso atto del parere ex art. 180, comma 2, L.F. depositato dal Commissario Giudiziale Avv. Valerie Stella De Caro Giordanelli in data 4.2.2022, preso atto della mancata costituzione, entro il medesimo termine, di creditori dissenzienti o di qualsiasi altro interessato e verificata l'assenza di opposizioni ex art. 180 co.III l.f., riservava la decisione in ordine all'omologa del concordato.

2. La proposta prevede un concordato di tipo liquidatorio fondato sulla vendita competitiva dei beni aziendali, il recupero dei crediti opportunamente verificati e svalutati, il realizzo delle rimanenze e l'apporto di finanza esterna, per un fabbisogno concordatario previsto di € 1.114.145,00, che andrebbe soddisfatto quanto ad € 932.391,00 con attività sociali e quanto ad € 181.753,00 mediante apporto di finanza esterna (resa disponibile fino ad € 250.000,00 ove necessario a soddisfare il 20% dei crediti chirografari), dalla vendita di immobili di proprietà dei Sigg.ri Mario e Mirella Valente all'uopo sottoposti a vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.

Più specificamente, il piano propone:

- a) la cessione atomistica – con modalità competitive e tramite organo liquidatore – dell'unico immobile di proprietà della società, costituito da capannone industriale in San Pietro in Guarano (asset principale del piano), nonché dei beni mobili ricompresi nelle immobilizzazioni materiali e aventi residuo valore commerciale;
- b) la monetizzazione delle rimanenze di magazzino tramite ordinaria gestione aziendale nel corso della procedura;
- c) la riscossione dei crediti prudenzialmente svalutati dell'80% rispetto al valore nominale.

Inoltre, sospensivamente condizionata all'omologa del piano sono previste:

- la rinuncia dei crediti privilegiati di lavoro ex art. 2751 bis n. 1 per mensilità arretrate da parte dei dipendenti Valente Mirella e Cilento Gianfranco, per un totale di € 78.912,00;
- la rinuncia al credito dell'amministratore per il proprio compenso, pari ad € 52.499,00;
- la rinuncia dei soci al credito postergato di € 254.182,00 per finanziamenti apportati nel tempo.

La soddisfazione dei creditori è prevista:

- Integralmente, ed entro il 31.12.2022 per i crediti privilegiati;
- Entro l'anno dall'omologa per i creditori privilegiati:
 - o Integralmente dei creditori privilegiati fino a capienza dei beni oggetto di privilegio;
 - o Parzialmente per gli altri creditori privilegiati (con precisazione che risultano degradati i soli crediti nei confronti di Erario ed Enti)
- entro il 31.12.2025, per i creditori chirografari, nella misura del 20% del valore nominale dei crediti, nel rispetto dunque della previsione di cui all'art. 160 co. 4 L.F.



Per uno specifico inquadramento delle percentuali di soddisfazione offerte ed i relativi tempi previsti per ogni tipologia di creditore si rimanda alla tabella proposta dal Commissario Giudiziale alle pagg. 11-12 del parere motivato ex art. 180 l.f. del 04/02/2022 (inserito in PCT da cancelleria il 15.2.2022 nel ruolo del concordato, profilo nondimeno non ostativo all'omologa in ragione del mancato intervento dei creditori nel giudizio di omologa e comunque dell'intervenuto deposito tempestivo nel procedimento relativo all'omologa).

Il piano ha previsto la formazione di tre distinte classi di creditori, ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 182 ter L. fall. secondo cui ove sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.

Nel piano è stata posta la distinzione tra creditori aventi privilegio ipotecario sull'immobile di proprietà della società, e creditori aventi privilegio generale mobiliare, con distinzione delle rispettive masse attive.

In sede di adunanza il raggiungimento delle maggioranze previste da legge si è avuto unicamente in relazione ad una classe di tre: la maggioranza dei voti favorevoli è stata infatti raggiunta nella classe n. 1 (57,25% voti espressi favorevoli), non è stata raggiunta nella classe n. 2 (100% voti espressi contrari) e non è stata raggiunta nella classe n. 3 (voto non espresso).

Tuttavia il Tribunale:

- con decreto del 12.1.2022 (dep.17.1.2022), in applicazione dell'art. 180 quarto comma ultimo periodo l.f., entrato in vigore a decorrere dal 24 agosto 2021 - e quindi applicabile ratione temporis al caso di specie - così come modificato dall'art. 20, primo comma, lett. a), del D.L. n. 118/2021 secondo cui:
"Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".
- ritenendo dunque che il voto contrario di Agenzia Entrate e INPS non risulta sicuramente ostativo all'omologa ma solo laddove la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non "e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria";
 - Ha fissato comunque l'udienza per l'omologa rimettendo ulteriori valutazioni in ordine all'applicabilità del cd "cram down" al contraddittorio fra le parti, con particolare riferimento alla possibilità per gli eventuali oppositori di provare la non convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria, presupposto che ove non raggiunto sarebbe risultato ostativo all'operatività del cram down.

3. In sede di udienza di omologa nessun creditore ha presentato opposizione.

Le notifiche sono state ritualmente e tempestivamente compiute (come da pec allegate al ricorso) in data 24.1.2022 a APAVE ITALIA CPM SRL info@pec.cpmapave.it; CENTRO GOMME SPA f4.2020treviso@pecfalimenti.it; CIAVARELLA PNEUMATICI SRL ciavarella@pec.ciavarellapneumatici.it; ENEL ENERGIA SPA enelenergia@pec.enel.it; F.D.R. SAS fdrpecorasrl@pec.it; FRANCO GOMME SRL amministrazione.francogomme@cert.omitech.it; SIMEONE PNEUMATICI SRL simeone.pneumatici1@pec.it; SUPER TYRES andrea.bellanca@pec.ordineavvocaticatania.it; VODAFONE vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it; INTESA SAN PAOLO (EX UBI) recupero.crediti.piccolitagli@pec.intesasanpaolo.com ; INPS direzione.provinciale.cosenza@postacert.inps.gov.it INAIL cosenza@postacert.inail.it ; AGENZIA ENTRATE dp.Cosenza@pce.agenziaentrate.it. E al commissario Avv. Valerie Stella De Caro Giordanelli, come dallo stesso attestato. Si dà atto del perfezionamento delle stesse nel termine previsto dal decreto di approvazione (ad eccezione che nei riguardi del creditore Centro Gomme Spa rispetto cui



la notifica è stata rinnovata, con perfezionamento, il 2.2.2022. Si evidenzia che il credito riconosciuto al creditore Centro Gomme è pari ad € 3.038,93, pertanto la mancata tempestiva comunicazione, peraltro antecedente all'udienza, non costituisce causa di invalidità della procedura di convocazione).

In particolare, circostanza esiziale, giova riscontrare la regolarità della notifica ad INPS, INAIL e AGENZIA ENTRATE, soggetti direttamente interessati dall'applicazione del *cram down*.

La mancanza di osservazioni da parte degli enti statali, espressamente stimolati sul profilo, unita alla verificata ritualità delle comunicazioni ed alle valutazioni già svolte in ordine all'applicabilità del cd. *cram down*, consente di confermare il superamento del profilo del mancato raggiungimento in adunanza delle maggioranze previste dall'art. 177 co.I l.f., ritenuta l'alternativa concordataria maggiormente favorevole alla massa dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

Sul punto giova richiamare anche il parere svolto dal C.G., valorizzante l'apporto della finanza esterna e la rinuncia a crediti privilegiati di lavoro per circa 79.000,00 euro, profili già da soli sufficienti a deporre nel senso della convenienza del concordato, giacchè in caso di fallimento da una parte non si avrebbe l'apporto di finanza esterna, dall'altra i creditori rinuncianti nel concordato troverebbero soddisfazione con priorità rispetto ai crediti privilegiati erariali e previdenziali.

D'altra parte, la liquidazione dell'immobile -di proprietà, valutata ad un prezzo di € 788.092,00, id est ad un valore non inferiore al 75% del suo valore commerciale- non potrebbe certamente godere di prospettive di realizzo migliori nell'alternativa di liquidazione in sede fallimentare, tantomeno sotto il profilo temporale.

La procedura si è svolta regolarmente, come evincibile dalle relazioni del Commissario Giudiziale, vds in particolare relazione ex art. 172 l.f. del 2.11.2021, relazione ex art. 175 l.f. del 3.12.2021, relazione sui voti pervenuti ex art. 178 l.f. del 14/12/2021, relazione ex art. 178 l.f. del 6.1.2022 e parere ex art. 180 co.II l.f. del 4.2.2022.

Il parere reso dal C.G. ex art. 180 l.f. risulta favorevole, confermativo delle conclusioni espresse in sede di relazione ex art. 172 L.F..

L'art. 180 co.III l.f. prevede che *“se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame”*. Come detto nel caso in esame non vi sono state rituali opposizioni in udienza ex art. 180 l.f. —rispetto cui il Collegio si è premurato di assicurare l'evidenza della comunicazioni ai creditori- e la regolarità della procedura è stata costantemente riscontrata dal G.D. e dal Tribunale nonché asseverata dal Commissario Giudiziale.

4. Sussistono tutti i presupposti oggettivi e soggettivi per l'omologa della domanda di concordato, richiamandosi a riguardo i provvedimenti di apertura del concordato e seguenti, nonché da ultimo quello di approvazione del 12 gennaio 2022 (dep.17.1.2022) che, insieme al verbale di adunanza dei creditori, viene in questa sede integralmente richiamato.

Sono stati nel corso della procedura di concordato preventivo verificati i presupposti di ammissione soggettivi (carattere imprenditoriale con dimensioni sopra i limiti previsti dall'art. 1 l.f.) nonché oggettivi (stato di crisi). Inoltre è stata positivamente vagliata -anche con decreto di apertura- la sussistenza di tutta la documentazione necessaria prima per la domanda ai sensi dell'art. 161 co.VI l.f., e poi per la domanda ex art. 161 co. II.

5. Non sono stati compiuti, per come attestato dal C.G. né atti in frode né atti non autorizzati, avendo la società ricorrente prima e dopo l'apertura del concordato posto in essere un unico atto fuori dai vincoli di valore imposti dal Tribunale (vendita di beni mobili per € 7.500,00) e previa autorizzazione espressa del Tribunale con provvedimento



dell'8/09/2021. Si osserva l'avvenuta presentazione, successivamente all'apertura del concordato, di due istanze di autorizzazione alla vendita di beni mobili, con valore singolarmente inferiore ad € 5000,00, e dunque non necessitanti autorizzazione espressa da parte del G.D.

6. Il Tribunale prende atto della completezza della documentazione depositata, nonché da ultimo della situazione aggiornata, per come attestato dal Commissario e condivide le valutazioni da quest'ultimo esposte, anche tenuto conto delle valutazioni motivate già svolte dall'attestatore dott. Pisani e oggetto di vaglio positivo da parte del Tribunale nei precedenti provvedimenti.

Pertanto per come rappresentato dallo stesso C.G. nelle proprie conclusioni al parere, favorevole, ex art. 180 l.f. (vds. pag. 22):

- 1) sussistono i profili soggettivi ed oggettivi per l'accesso della ricorrente alla procedura di concordato;
- 2) sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Cosenza;
- 3) vi è regolare sottoscrizione della proposta da parte del legale rappresentante della società;
- 4) la domanda concordataria presenta una rituale presentazione ed una strutturazione legale in conformità dell'art. 160 L.F.;
- 5) la proposta e le condizioni del concordato sono state approvate e la decisione del liquidatore è stata depositata ed iscritta nel Registro delle imprese;
- 6) la proposta rispetta i requisiti di determinatezza, possibilità e liceità;
- 7) sussistono le condizioni di ammissibilità della proposta presentata ai creditori, già valutate d'ufficio in sede di ammissione (tra cui il rispetto della par condicio creditorum, in assenza di trattamenti differenziati per classi ed in osservanza della posizione giuridica e degli interessi economici, con classi formate ai soli fini della transazione fiscale e previdenziale);
- 8) la proposta è corredata dalla Relazione del Professionista Attestatore, Dr. Pierluigi Pisani, e sussistono i requisiti di legge in capo a tale soggetto;
- 9) è stato effettuato il deposito del fondo spese deliberato dal Tribunale;
- 10) sembrano non sussistere condizioni ostative di cui all'art. 173 L.F. (presenza di atti di frode e/o atti non autorizzati);
- 11) a seguito dell'adunanza dei creditori ed in applicazione dell'art. 180 co. 4 L. fall. per come modificato dal D.L. n. 118 del 24 agosto 2021, con provvedimento del 12/01/22 il Tribunale di Cosenza dichiarava approvato il concordato;
- 12) ha una concreta fattibilità, poiché, nell'ambito della capienza stimata, lascia presumere il pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento di parte dei creditori privilegiati ed il pagamento in percentuale dei creditori chirografari (percentuale minima prevista dalla legge);
- 13) la notifica del decreto per la comparizione delle parti al Commissario Giudiziale è stata effettuata nel termine concesso del 24/01/22; in pari data sono state effettuate le notifiche ai creditori dissenzienti o non votanti;
- 14) il piano di concordato appare preferibile in termini di soddisfazione dei creditori rispetto all'alternativa fallimentare.

7. Conclude il Collegio per ribadire la carenza di profili ostativi all'omologa del concordato, pur tenuto conto del voto contrario di Agenzia Entrate e INPS, ed in applicazione dell'istituto di recente introduzione, del cd. "cram down".

Tiene infine conto il Tribunale della richiesta della società proponente (vds. ricorso in omologa ex art. 180 l.f. pag.2) di evitare la nomina di un liquidatore giudiziale e di disporre il compimento delle attività liquidatorie dall'organo di gestione sotto il controllo e la vigilanza del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale, accogliendo la stessa (vds. punto 10).



8. Tutto ciò premesso, il Tribunale:

- osservato, quanto all'iter procedimentale, che esso si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato ed in particolare quella relativa alle operazioni di voto, del cui esito si è dato atto supra.
- riscontrata la sussistenza delle condizioni per l'apertura della procedura già riscontrati con il decreto di ammissione ex art. 163 l.f., non essendo nel corso della procedura emersi elementi contrari e rileva che la proposta contiene, ai sensi del novellato art. 161 co. 2 lett. e), la descrizione analitica non solo delle modalità, ma anche dei tempi di adempimento, plausibilmente legati alle previsioni economiche del piano concordatario;
- riscontrata 1) la completezza e regolarità della documentazione posta a supporto della domanda la correttezza 2) la coerenza e la logicità delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; 3) la possibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato, non essendovi contrasto tra le previsioni del piano e le disposizioni di legge 4) l'idoneità della proposta, *prima facie*, a consentire all'imprenditore il superamento della crisi con soddisfazione non irrisoria dei diversi crediti, non emergendo aspetti che rendano impraticabili o irrealizzabili le previsioni del piano;
- riscontrato il parere favorevole del C.G. e l'assenza di osservazioni da parte della Procura della Repubblica, notiziata da ultimo con decreto di approvazione;
- attesa l'assenza di opposizioni rituali ex art. 180 l.f.;
- tenuto conto della relazione ex art. 172 L.Fall. e del motivato parere ex art. 180 L.Fall. del C.G., nonché dei controlli e delle verifiche ad essi sottese

esclude, allo stato, la sussistenza tanto di eventuali profili di impossibilità giuridica dell'esecuzione del piano concordatario, quanto di una sua manifesta inidoneità a soddisfare in misura non irrisoria il ceto creditorio, il quale a sua volta si è espresso (pur con le precisazioni rese) favorevolmente alla convenienza della soluzione concordataria, rispetto all'alternativa fallimentare ed alla tempistica.

Pertanto, considerato che il piano concordatario su cui si fonda l'istanza della società Valente Pneumatici srl:

- è stato sostanzialmente condiviso dai creditori, pur con le precisazioni supra svolte, ciò che ha portato alla approvazione della domanda di concordato;
- non ha comportato rilievi tali da indurre il Commissario Giudiziale a fornire un parere negativo;
- non ha subito fatti nuovi significativi rispetto all'adunanza dei creditori del 16 dicembre 2022;
- non è stato oggetto di comportamenti o compiuti atti censurabili a norma dell'art. 173 c. 1 L.F.;

il Tribunale ritiene che il concordato preventivo in continuità proposto dalla Valente Pneumatici s.r.l. vada omologato, richiamati tutte le considerazioni svolte e i predetti elementi informativi e tenuto conto che devono in questa sede confermarsi le valutazioni (già espresse ai fini dell'ammissione della società alla procedura) riguardo alla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale, al superamento delle soglie di cui all'art.1 L.F. ed alla presenza di uno stato di crisi aziendale, e che risulta ampiamente superata la maggioranza di voti richiesta per l'approvazione, il concordato va omologato.

9. Quanto alle modalità della sorveglianza del commissario giudiziale, da determinare da parte del Tribunale a norma dell'art. 185 L.F., le stesse nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo.

10. Trattandosi di concordato liquidatorio nulla si osserva rispetto alla nomina quale Commissario Liquidatore del Dott. Francesco Ianni Lucio, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f e proposto dalla società, disponendo che gli atti avvengano sotto il controllo e la vigilanza del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale, ed in particolare sottoponendo ogni atto ad informativa nei confronti del Commissario e del G.D. e con la necessità



unicamente di parere positivo del Commissario –oltre che di informativa al G.D.- per l'ipotesi di atti liquidatori di importo inferiore ad € 10.000, e di autorizzazione del G.D. previo parere del C.G. per tutti i diversi atti e per specifiche modalità concrete di liquidazione dell'asset, rispetto cui il Commissario Liquidatore redigerà un programma di liquidazione entro giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento.

11. Dichiara infine il Tribunale non doversi disporre sulle spese in ragione della mancata costituzione di controparti nel giudizio ex art. 180 l.f..

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **omologa** il concordato preventivo proposto dalla società **"VALENTE PNEUMATICI S.R.L."** codice fiscale e partita IVA 02121400788, R.E.A. CS - 144197, con sede in San Pietro in Guarano (CS) 87047 alla contrada Padula Inferiore, in persona dell'amministratore unico quale legale rappresentante sig. Valente Mario;
- 2) **conferma** in funzione di Giudice Delegato il **dott. Giorgio Previte**
- 3) **Conferma** il Commissario Giudiziale nominato, **Avv. Valerie Stella De Caro Giordanelli**.
- 4) **Nulla osserva** rispetto alla proposta nomina da parte della società, in funzione di Liquidatore Giudiziale, del **dott. Dott. Francesco Ianni Lucio**, essendo facoltà del debitore la designazione del professionista incaricato. Prescrive che il Liquidatore Giudiziale si attenga alle previsioni indicate in parte motiva (§ 10)
- 5) **emana** le seguenti disposizioni in ordine alle modalità esecutive:
 - a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la società debitrice comunicherà al CG e al Comitato dei Creditori una relazione sull'evoluzione delle attività svolte in ottemperanza delle previsioni del piano concordatario da trasmettere in visione al G.D.;
 - b) entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la Società Debitrice provvederà, sulla scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161 L.Fall. e rettificata ai sensi dell'art. 171 L.Fall., nonché delle ulteriori verifiche e relazioni redatte e depositate dal C.G., a formare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e del titolo di prelazione, da depositare in cancelleria con le eventuali osservazioni del Commissario Giudiziale; del deposito la debitrice darà avviso a tutti i creditori, di guisa che il predetto stato passivo possa essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie; ove emergano creditori contestati, condizionali o irreperibili, il C.G. ne informerà il G.D. per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti a norma degli artt. 185 ult.co. e 136, co. 2, L.Fall.;
 - c) il legale rappresentante della società depositerà in cancelleria:
 - (c.I) ogni sei settimane relazione di sintesi sullo stato della liquidazione del patrimonio;
 - (c.II) ogni tre mesi una relazione, corredata dal parere del commissario giudiziale, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari in entrata e in uscita e, eseguito integralmente il concordato, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziale.



Una copia del rapporto ex c.I, unitamente all'estratto del conto corrente intestato alla procedura, verrà prontamente trasmessa al C.d.C., i cui componenti possono formulare osservazioni, nonché al C.G. Il C.G. riferirà ogni tre mesi al G.D.

Una copia del rapporto ex c.II, unitamente all'estratto del conto corrente intestato alla procedura, e corredata dal parere del Commissario Giudiziale, verrà prontamente trasmessa al C.d.C., i cui componenti possono formulare osservazioni.

d) il legale rappresentante provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate sulla base di appositi piani di riparto, vistati dal commissario giudiziale laddove non sia ritenuto necessario un previo parere da parte dello stesso ed in ogni caso solo a seguito di informativa al C.d.C., fatta salva l'eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il commissario giudiziale procederà, quindi, tempestivamente a dare la massima visibilità dei piani di riparto

e) il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento delle operazioni esecutive, anche visionando la documentazione contabile, e terrà tempestivamente informato il Giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni esecutive, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

A riguardo si precisa che ove nel corso dell'esecuzione del concordato, risultasse l'impossibilità di soddisfare per intero le spese di procedura ed i crediti privilegiati ed in misura apprezzabile i crediti chirografari, il commissario giudiziale ne riferirà tempestivamente ai creditori e al Tribunale per i provvedimenti di competenza

informerà inoltre il C.d.Cr e i creditori dell'iniziativa loro riservata ai sensi dell'art.186 L.Fall. in caso di rilevanti inadempimenti;

f) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive, il legale rappresentante della società depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i pagamenti;

g) il Giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso al commissario giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;

h) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme destinate all'effettuazione dei pagamenti previsti in esecuzione del piano laddove di importo superiore a € 10.000: in tali ipotesi il legale rappresentante della Società debitrice avanzerà richiesta di emissione di mandato al G.D., allegando il parere del CG.; nelle altre ipotesi –pagamenti inferiori a € 10.000 il rappresentante della società avrà l'onere di ricevere parere favorevole dal C.G.. ma senza necessaria previa autorizzazione da parte del G.D., che si limiterà a vistare, senza che la mancanza del visto inibisca il compimento dell'operazione. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, andrà effettuata esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, e trasmessa al C.G. e al C.d.C.;

i) per le transazioni ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione, il legale rappresentante della società



debitrice dovrà acquisire il parere favorevole del C.G. e l'autorizzazione espressa dei componenti del C.d.C., dandone preventiva informazione al G.D.; in caso di inerzia o mancato raggiungimento della maggioranza –che andranno scongiurati con pronte segnalazioni al G.D. e proposte di sostituzione dei membri inerti-, l'amministratore dovrà chiedere l'autorizzazione al G.D.;

j) per le vendite mobiliari (straordinarie) e immobiliari il Liquidatore Giudiziale agirà:

- in esecuzione del programma di liquidazione che verrà realizzato e comunicato a C.G. e G.D. entro giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento;

- in ogni caso sotto il controllo e la vigilanza del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale, ed in particolare sottoponendo ogni atto ad informativa nei confronti del Commissario e del G.D. e con la necessità unicamente di parere positivo del Commissario –oltre che di informativa al G.D.- per l'ipotesi di atti liquidatori di importo inferiore ad € 10.000, e di autorizzazione del G.D. previo parere del C.G. per tutti i diversi atti;

j) Per qualunque tipo di azione o nelle ipotesi di necessità di resistere in giudizio, il legale rappr.te della Società Debitrice o il Liquidatore Giudiziale (ognuno per le materie di competenza suindicate) dovrà informarne il G.D. ed il C.d.C., previa acquisizione del parere dei CC.GG. in ordine alla conformità al piano concordatario, indicando specificamente il nominativo dei legali, consulenti tecnici e coadiutori dei quali intenda avvalersi ed il compenso per essi previsto;

k) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

6) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 L.F. e sul sito internet <http://www.tribunale.cosenza.giustizia.it/> in apposita area prevista;

7) dichiara non doversi provvedere relativamente alle spese del giudizio, per le ragioni addotte in parte motiva..

Manda alla cancelleria per:

- la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 L.Fall. e per la sua comunicazione alla società ricorrente, al P.M. in sede, al Commissario Giudiziale, il quale invierà copia ai creditori a mezzo p.e.c.; medesimo adempimento sarà curato dalla società;
- La sua comunicazione ai creditori ricorrenti nelle procedure prefallimentare riunite indicate in epigrafe;
- l'inserimento sia nel procedimento di concordato preventivo n. 2/2021, sia nel giudizio contenzioso ex art. 180 l.f. n. 397/2022 Cont. Civ. sia nelle procedure prefallimentari riunite R.G. n. 10/2021 + 12/2021 + 13/2021 Pref
- la definizione delle procedure prefallimentari suindicate;
- l'inserimento anche nel proc. R.G. n. 397/2022 Cont. Civ del verbale di udienza del 16.2.2022.

Così deciso in Cosenza, 2 marzo 2022

Il giudice est.
Dott. Giorgio Previte

Il Presidente
Dott. ssa Rosangela Viteritti

